

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE - SEDE – SCOPO

ART. 1

DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita una Fondazione denominata **“FONDAZIONE MUSEO DON SERGIO MANTOVANI - CAPPELLANO PILOTI FORMULA 1 ETS”**, abbreviabile in **“FONDAZIONE DON SERGIO MANTOVANI ETS”**.

La Fondazione ha sede in Modena, via Mar Mediterraneo 80

ART. 2

SCOPO

La Fondazione non ha fini di lucro e si pone quale finalità far conoscere e valorizzare l'esperienza di una vita, quella di Don Sergio Mantovani, nato a Formigine il 27 aprile 1927, ordinato sacerdote il 21 giugno 1953 e deceduto a Modena il 14 settembre 2018, dedicata alla cura pastorale e spirituale delle persone come i parrocchiani e alle anime dei protagonisti della Formula Uno, del mondo dell'automobilismo e dei motori in genere, attraverso l'esposizione di documenti, fotografie, disegni, biglietti, locandine, riviste, giornali, libri, annulli postali, opere artigiane, sculture, modellini, ricordi, oggettistica, materiali audio-visivi, supporti digitali e reperti in genere. La Fondazione si propone altresì lo scopo di valorizzare collezioni pubbliche o private di qualsivoglia natura, fornendo spazi, supporto, promozione e gestione, anche temporanea, al fine di favorire la fruizione da parte della collettività di beni e patrimoni altrimenti destinati all'oblio.

La Fondazione esercita in via esclusiva o principale le attività di interesse generale di cui all'art.5 lettere i) e k) del D.Lgs. n. 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle citate finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ovvero:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo individuazione, criteri e limiti definiti dall'Organo di Amministrazione nel rispetto della normativa vigente tempo per tempo, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida e norme tempo per

tempo vigenti.

TITOLO II PATRIMONIO

ART. 3 PATRIMONIO

La Fondazione persegue i propri scopi

- con l'esposizione di quanto lasciato da Don Sergio Mantovani e di quanto chiunque voglia assegnare alla Fondazione per divulgare i valori che Don Sergio ha portato all'interno del circuito piloti, della Formula 1 e del mondo dei motori in genere;
- con la raccolta di offerte e donazioni, sia in denaro che in natura;
- con contributi pubblici e privati;
- con tutte le entrate consentite dalla legge agli ETS costituiti in Fondazione senza scopo di lucro;
- con l'ospitalità di esposizioni e mostre, sia permanenti che temporanee, volte a esporre e valorizzare collezioni private e pubbliche, raccolte di beni di interesse collettivo e per il territorio, sia in ambito di motori e mobilità che di altre tematiche tecniche, scientifiche, culturali, sociali, ambientali, artistiche, letterarie, ludiche;
- con la creazione di reti e collegamenti con realtà che possano sia direttamente che indirettamente contribuire al perseguimento degli scopi della fondazione

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività della Fondazione ai fini dell'esclusivo perseguimento delle sopra citate finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi.

ART. 4 PATRIMONI DESTINATI

La Fondazione, qualora ricorrano le condizioni di legge, può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

TITOLO III ORGANI DELLA FONDAZIONE

ART. 5 ORGANI DELLA FONDAZIONE

Organi della Fondazione sono:

- l'Organo di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo, se obbligatorio per legge o se comunque nominato

ART.6 L'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'Organo di Amministrazione è composto da 3 a 7 membri.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica 5 (cinque) esercizi. Allo scadere del termine i Consiglieri possono essere rieletti.

Non possono essere nominati membri dell'Organo di Amministrazione coloro che si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 c.c..

I componenti dell'Organo di Amministrazione, entro trenta (30) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente.

Le cariche dei membri dell'Organo di Amministrazione sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute ed approvate dall'Organo stesso.

ART. 7

POTERI

L'Organo di Amministrazione provvede alla gestione della Fondazione ed al suo regolare funzionamento, approva il bilancio, delibera i regolamenti interni, delibera, quando lo ritenga opportuno, le modifiche dello statuto, delibera lo scioglimento e la devoluzione, nonché la trasformazione, la fusione o la scissione della fondazione, compie ogni altra attività ad esso spettante in forza del presente statuto.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART.8

ADUNANZE

Le adunanze dell'Organo di Amministrazione possono essere ordinarie e straordinarie. Le prime hanno luogo due volte all'anno, entro il mese di marzo per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente ed entro gli ultimi due mesi dell'anno per l'approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio successivo.

Le adunanze straordinarie si tengono all'occorrenza, per iniziativa del Presidente o a seguito di richiesta scritta di almeno due membri.

L'Organo di Amministrazione è convocato dal Presidente dandone avviso con relativo ordine del giorno ai membri, al Revisore Legale e all'Organo di Controllo, con lettera da recapitarsi almeno 4 (quattro) giorni prima dell'adunanza;

Le adunanze del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei membri che lo compongono.

Le deliberazioni, di norma, si fanno per appello nominale; si procede con il voto segreto quando si tratti di persone o, a giudizio del Presidente, di questioni di particolare delicatezza.

Le deliberazioni dell'Organo di Amministrazione sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti. A parità di voto, prevale quello del Presidente. Delle riunioni dell'Organo di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario, eletto dall'Organo di Amministrazione stesso.

Qualora, durante la seduta, un membro dell'Organo di Amministrazione si assentasse o rinunciassero a firmare il verbale, il Segretario deve farne menzione nel verbale stesso.

Al termine di ogni seduta, il Segretario legge il verbale ai presenti e ne raccoglie le firme

di approvazione.

ART. 9

DECADENZA ED ESCLUSIONE

Qualora un membro dell'Organo di Amministrazione non intervenga a tre sedute consecutive senza giustificato motivo, decade dalla carica.

La decadenza è pronunciata dall'Organo di Amministrazione.

ART. 10

PRESIDENTE DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'Organo di Amministrazione nomina al suo interno il Presidente dell'Organo di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci il membro più anziano di nomina o, in caso di nomina contemporanea, il membro più anziano di età.

Spetta al Presidente dell'Organo di Amministrazione:

- rappresentare la Fondazione;
- convocare l'Organo di Amministrazione secondo quanto previsto dall'art. 8;
- presiedere le riunioni dell'Organo di Amministrazione e curare l'esecuzione delle deliberazioni adottate dallo stesso;
- sospendere i dipendenti per gravi ed urgenti motivi e prendere, in caso di urgenza, tutti i provvedimenti richiesti dal bisogno, salvo riferirne all'Organo di Amministrazione in una adunanza da convocarsi entro breve termine per la ratifica.

ART. 11

ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo è nominato se obbligatorio per legge e, salvo diversa composizione obbligatoria per legge, può essere monocratico o collegiale, secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo è nominato dall'Organo di Amministrazione.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente l'Organo di Amministrazione.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'art. 2399 c.c.

I componenti dovranno essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, c.c. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere ai componenti dell'Organo di Amministrazione notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

ART. 12

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La Fondazione nomina un Revisore Legale o una Società di Revisione Legale dei Conti iscritti nell'apposito registro, al ricorso dei presupposti di legge.

La nomina è effettuata tra gli iscritti nel registro dei revisori legali, in prima istanza dal

Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e Revisori Contabili competente per la sede della Fondazione.

Il Revisore deve controllare l'amministrazione della Fondazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale.

Il Revisore può assistere alle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

Il Revisore dura in carica tre (3) anni e può essere riconfermato.

La carica è gratuita salvo rimborsi per spese approvate dall'Organo di Amministrazione.

TITOLO IV BILANCIO – LIBRI

ART. 13 LIBRI

La Fondazione tiene il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione e dell'Organo di Controllo.

I libri sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione.

E' fatto diritto ai soggetti di cui all'art. 15 CDTs – ove esistenti - di esaminare i libri, con richiesta scritta e preavviso al Organo Direttivo di almeno tre (3) giorni.

ART. 14 BILANCIO

L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

La Fondazione terrà un bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale (con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente) e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

L'Organo di Amministrazione approva il bilancio cui si applicano gli artt.13 e 14 del Codice del Terzo settore.

TITOLO V OPERAZIONI STRAORDINARIE - ESTINZIONE

ART. 15 OPERAZIONI STRAORDINARIE

La Fondazione può operare trasformazioni, fusioni e scissioni, ai sensi dell'art.42-bis c.c. La competenza alla decisione di tali operazioni è rimessa all'Organo di Amministrazione, con i modi e le maggioranze di cui all'art. 8 del presente statuto.

ART. 16 ESTINZIONE

In caso di estinzione/scioglimento dell'Ente, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, alla Parrocchia del SS.Crocifisso di Modena, nel rispetto della volontà di Don Sergio Mantovani o, in mancanza, ad altri enti del Terzo settore che rispettino le volontà di Don Sergio Mantovani secondo le disposizioni dell'Organo di Amministrazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

TITOLO VI
CLAUSOLA DI RINVIO

ART. 17
CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

F.TO ANTONIO FERRAGUTI
F.TO ALESSANDRO RASPONI
F.TO CARLO BERTACCHINI
F.TO STEFANO PRAMPOLINI
F.TO EMANUELE FRASCADORE
F.TO FRANCESCO ARTIOLI
F.TO MAURIZIO ZIVIERI (L.S.)